



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA
Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/812529 – ucportosantostefano@mit.gov.it

ORDINANZA n. 56/2018

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano,

- VISTO** il fg. prot. 01.01.16/11188 in data 17.05.2018 dell'Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole, con la quale è stata richiesta l'emissione di apposita ordinanza che disciplini l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria nell'ambito portuale di Porto Ercole da parte della società "Cala del Nostromo", come riportato nel successivo "Rende Noto";
- VISTA** la Determinazione di impegno di spesa n°345 del 10.05.2018 rilasciata dal Comune di Monte Argentario;
- VISTA** l'autorizzazione n° 12/2018 rilasciata in data 17.05.2018 dall'Ufficio Locale marittimo di Porto Ercole;
- VISTA** l'Ordinanza n.37/1996 in data 15.07.1996 e successive modificazioni disciplinante gli accosti e la navigazione all'interno del porto di Porto Ercole;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni per la regolamentazione del pubblico uso delle aree demaniali marittime e dello specchio acqueo al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché consentire la regolare esecuzione dei lavori posti in essere;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.

RENDE NOTO

Che dal giorno 21 Maggio 2018 e sino al 31 Maggio 2018 e comunque fino al termine esigenza, gli specchi acquei situati nel porto di Porto Ercole (GR), in concessione alla predetta civica amministrazione, destinati all'ormeggio di imbarcazioni da diporto, opportunamente segnalati con boe e gavitelli saranno interessati da lavori subacquei per la manutenzione alle catenarie dei corpi morti, mediante l'impiego di mezzi di appoggio e sommozzatori

ORDINA

- Art. 1** Nel periodo compreso tra i giorni 21.05.2018 e 31.05.2018 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine esigenze, all'interno dell'area di cui al "Rende noto" è vietata la navigazione e l'ormeggio di qualsiasi unità ad eccezione di quelli direttamente interessati ai lavori e delle Forze di Polizia. E' vietata, altresì, qualsivoglia altra attività nell'area predetta non attinente e/o funzionale allo svolgimento dei lavori posti in essere.
- Art. 2** Durante gli orari di esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto, a qualsiasi unità, di poter entrare nello specchio acqueo interessato dai lavori che sarà opportunamente segnalato da boe e gavitelli parte della ditta esecutrice ad eccezione delle deroghe di cui all'art. 1.

- Art. 3** I lavori dovranno essere eseguiti, nei soli giorni feriali, nelle seguenti fasce orarie ed in condizioni meteomarine favorevoli:
- dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
E' fatto obbligo alla ditta esecutrice di comunicare gli orari di inizio, termine o sospensione lavori alla locale Autorità Marittima.
- Art. 4** La Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori deve provvedere a delimitare e segnalare opportunamente lo specchio acqueo effettivamente interessato con boe di segnalazione di colore rosso che siano ben visibili. La Ditta è, altresì, penalmente e civilmente responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dallo svolgimento dei lavori.
- Art. 5** I lavori in parola devono eseguirsi in conformità e nel rispetto delle vigenti normative in materia di disciplina della sicurezza dei luoghi di lavoro, antinfortunistica, assistenza medica, pronto soccorso, oltre alla messa in atto tutte le precauzioni a salvaguardia dell'incolumità degli operatori, come specificato nei piani operativi di sicurezza redatti dalla ditta appaltatrice e dalla ditta esecutrice dei lavori.
- Art. 6** E' fatto obbligo alla ditta esecutrice di attuare tutte le modalità atte a prevenire forme di inquinamento nonché di dotarsi di apposito materiale antinquinamento.
- Art. 7** Durante le operazioni il personale subacqueo dovrà essere assistito da apposita unità di superficie che dovrà mostrare i previsti segnalamenti del "CIS" nonché di essere dotata di idonei sistemi di segnalazione sonora.
- Art. 8** La ditta esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente all'Ufficio Locale Marittimo di Porto Ercole o in alternativa a questo Ufficio Circondariale Marittimo qualsiasi evento straordinario e/o situazione di emergenza che si dovesse verificare.
- Art. 9** La presente Ordinanza non esime la Società interessata dall'obbligo di richiedere a sua cura e spese alle Amministrazioni competenti tutte le altre eventuali autorizzazioni, licenze e nulla osta che si rendessero necessari per l'effettuazione dei lavori, manlevando comunque l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi danno che possa verificarsi a persone e/o cose a seguito dello svolgimento dei citati lavori.
- Art. 10** I contravventori alla presente ordinanza,
a) se alla condotta di un' unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n° 171;
b) negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui agli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.
- Art. 13** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano.

Porto Santo Stefano, 21.05.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Valerio BERARDI